



Roma, 8 ottobre 2025

Al Presidente dell'Aran
Cons. Antonio NADDEO,
Via Giovanni Battista Morgagni, 30/E
Roma
protocollo@pec.aranagenzia.it

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, il 30 luglio u.s. avevano preso atto della bozza dell'ipotesi di accordo trasmessa dall'ARAN in data 28 luglio u.s., contenente, tra l'altro, la proposta relativa alla disciplina del diritto all'incarico, disallineata rispetto alla peculiare configurazione del ruolo della dirigenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, si segnalava la non condivisione da parte delle scriventi Organizzazioni Sindacali del contenuto dell'art. 22 del CCNL dell'Area Dirigenziale delle Funzioni Centrali, la cui preintesa era stata sottoscritta in data 29 luglio u.s. presso codesta Agenzia.

Una norma contrattuale che a nostro giudizio ignorava la specificità organizzativa e funzionale della Presidenza che esige una regolamentazione distinta e mirata, in netta divergenza da quanto definito per altre Amministrazioni dello Stato.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, propongono, la seguente stesura dell'art. 11 contenuta nella bozza dell'Aran del 28 luglio 2025.

"Nei processi di riorganizzazione e nelle altre ipotesi in cui si determini l'assenza di incarico dirigenziale per causa non imputabile al dirigente, al fine di garantire il proseguimento dell'azione amministrativa, l'amministrazione dispone la proroga dell'incarico in scadenza o già scaduto, limitatamente al tempo necessario per avviare e concludere le procedure di interpello e comunque nel rispetto delle previsioni dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. Nel periodo di vigenza dell'incarico transitorio è corrisposto il trattamento economico fondamentale e accessorio, inclusa la retribuzione di risultato, senza decurtazioni".

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano distinti saluti

F.to DIRSTAT
Angelo PAONE

SNAPRECOM
Fulvio Ferrazzano

SNAPROCIV
Massimo Blasi

DIPRECOM
Vincenzo Roselli